

STATUTO

Associazione Amici dell'Abbazia di Sassovivo ODV

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 l'Associazione denominata **"Amici dell'Abbazia di Sassovivo"**

ART. 2

SEDE E DURATA

L'Associazione "Amici dell'Abbazia di Sassovivo" ha sede presso l'Abbazia di Sassovivo. Via Sassovivo 2, 06034 Foligno. L'eventuale variazione di indirizzo nell'ambito del Comune di Foligno (PG) non dovrà intendersi come modifica al presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e succursali.

L'Associazione ha durata illimitata. Un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.

ART. 3

OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione è di carattere morale e culturale e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di perseguire un'azione tesa al recupero, al restauro ed alla rivitalizzazione dell'Abbazia di Sassovivo, valorizzandone altresì il suo spazio, la sua storia e le bellezze naturali che la circondano.

Si propone altresì di raggiungere le finalità di cui sopra sviluppando rapporti di amicizia e di collaborazione con persone, istituzioni ed enti, in Italia ed all'estero, che condividano le finalità associative e promuovendo iniziative e manifestazioni nel campo artistico, culturale, turistico e sociale.

Anche in considerazione del riconoscimento da parte dell'UNESCO dell'Abbazia di Sassovivo quale *"Monumento testimone di una cultura di pace"*, scopo dell'Associazione è pure quello di perseguire finalità di solidarietà culturale e di cooperazione nazionale ed internazionale nell'ambito della cultura, dell'istruzione e delle arti.

L'Associazione può dare adesione ad Associazioni, Consorzi o Movimenti che, sia a livello provinciale, regionale e nazionale perseguano scopi affini od analoghi al proprio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, a eccezione di quelle consentite dalla legge sul volontariato e di quelle direttamente connesse e/o accessorie previste dal D.M. 25 maggio 1995.

L'Associazione può farsi promotrice di attività culturali in genere e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.

Promuove e realizza attività educative, formative e culturali a favore di soggetti disabili.

L'Associazione potrà associare il proprio nome, a fini promozionali, ad iniziative culturali ed artistiche od organizzare in proprio eventi di tale natura. Potrà, inoltre, predisporre e divulgare pubblicazioni informative, video e quanto altro riterrà opportuno.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Lo scopo verrà perseguito attraverso un'opera di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini e delle varie realtà politiche e sociali anche in collaborazione con i vari Enti pubblici interessati.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà promuovere ambiti di confronto e di collaborazione con esperienze nazionali ed internazionali.

Potrà anche registrare un proprio marchio.

ART. 4

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONE

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dell'Associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestano opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5

I SOCI

Possono essere soci anche persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza e di residenza, che condividano e perseguano le finalità dell'Associazione stessa.

I proprietari pro tempore dell'immobile sono soci di diritto.

Sono altresì soci di diritto i Vescovi pro tempore della Diocesi di Foligno e di quella di Spoleto, i Sindaci pro tempore della Città di Foligno e di quella di Spoleto.

La qualifica di socio non è trasmissibile.

I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti devono:

- essere di specchiata moralità;
- accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo e affisso nella sede sociale.

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con questa si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e impegni di socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni

o quote di natura patrimoniale.

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nocca con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi tutti i suoi obblighi sociali.

Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'espulsione del socio. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, il socio ha facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Sia in caso di recesso sia di esclusione, il socio non ha alcun diritto sulla quota di partecipazione né sui beni dell'Associazione ed è tenuto al pagamento delle quote maturate fino alla scadenza dell'anno in corso al momento del recesso o dell'esclusione, oltre che degli eventuali danni e spese in caso di sua responsabilità.

L'elenco dei soci deve sempre essere esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

ART. 6

CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
 - **Soci ordinari:** tutti gli altri soggetti previsti all'art.5 capoversi 1 e 2 del presente Statuto; l'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà secondo le previsioni dell'art. 5 sull'accettazione della domanda medesima a maggioranza assoluta dei presenti;
 - **Soci sostenitori:** coloro che aderiscono agli scopi dell'Associazione e intendono favorire il raggiungimento degli stessi, impegnandosi a versare un contributo, il cui importo minimo è annualmente determinato dal Consiglio Direttivo;
 - **Soci benemeriti:** coloro che attraverso prestazione d'opera gratuita, contributi economici o donazioni di beni contribuiscono al funzionamento e alla vita dell'Associazione e che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.
 - **Soci onorari:** sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio e di particolare statura morale che favoriscono in vario modo lo sviluppo e l'opera dell'Associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni o collaborazioni straordinarie. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, salvo eccezioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.
- Il diritto di voto spetta a tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per rinuncia scritta che ha efficacia dal momento della sua presentazione al Consiglio Direttivo. Chi recede dalla qualifica di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- per esclusione in seguito a persistente inosservanza delle norme statutarie e in particolare di quanto previsto all'art 5 del presente Statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo;

- per radiazione del socio per morosità. La morosità verrà stabilito dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

I soci di diritto possono (con delibera del Consiglio Direttivo) perdere la qualità di socio solo per gravi motivi o per il venir meno dello status che li aveva resi soci di diritto.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e di volontariato ma impegna gli aderenti:

- al rispetto dello Statuto e dell'atto costitutivo in ogni sua parte;
- a ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali;
- al versamento delle quote associative, alle scadenze fissate, per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- a non svalutare o comunque compromettere, con la propria azione, la dignità di socio e quella dell'Associazione;
- a osservare le norme del presente Statuto, delle deliberazioni associative, nonché degli eventuali regolamenti che dovessero essere adottati dall'Associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 10 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- la domanda del socio di accesso ai documenti deve essere firmata.
- il socio deve firmare un modulo in cui dichiara di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che non dovrà pertanto in alcun modo divulgarle. Nel modulo dovrà essere presente una clausola che ricordi al socio che nel caso divulghi le informazioni sarà espulso dall'Associazione e denunciato per violazione della privacy.
- il socio non potrà avere copia dei documenti e non dovrà fare delle foto ai documenti medesimi.

ART. 9-

QUOTE DI AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI

Le quote di ammissione e le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;

f) Il Tesoriere.

Nessuna carica è retribuita; non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra l'Associazione ed i propri aderenti; il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione entro i limiti prefissati dell'assemblea.

ART. 11

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per:

- discutere e deliberare sulla rendicontazione economico-finanziaria;
- discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'adeguamento delle quote sociali;
- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo.

ART. 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o per decisione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La convocazione verrà effettuata con le modalità indicate nel successivo art.13.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari, è convocata dal Presidente. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati

iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'Assemblea è convocata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto la data prevista tramite telefax, e-mail o lettera semplice, nonché affissione nella sede sociale. In situazioni di urgenza i tempi di preavviso sono ridotti tre giorni e la convocazione verrà effettuata tramite fonogramma, telefax o e-mail. Essa deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

In caso dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Presidente, anche se dimissionario, o dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa".

ART. 14

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, con esclusione del Direttore.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati iscritti presenti.

La riunione in seconda convocazione può aver luogo non meno di un'ora dopo quella fissata dalla prima convocazione e non oltre il giorno successivo alla stessa.

Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi.

Le votazioni avvengono con le modalità stabilite di volta in volta dall'Assemblea e ogni associato ha diritto a un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega da una persona di sua fiducia che non sia componente del Consiglio Direttivo. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto un verbale su apposito registro,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART.16 ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre annualmente la rendicontazione economico-finanziaria;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche allo Statuto;
- altre deliberazioni non riservate a organi specifici dell'Associazione;
- acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili, stipulare mutui e tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- nominare e revocare il Direttore, definire i criteri per l'assunzione del personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative e determinare le modalità di versamento;
- nominare i soci onorari e benemeriti, deliberare sulla domanda di ammissione dei soci

ordinari e stabilire l'importo minimo del contributo che devono versare i soci sostenitori, deliberare l'esclusione dei soci ai sensi dell'art.7 lettere a),b) e c);

- svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- può nominare, fatte salve le disposizioni normative in materia, uno o più revisori dei conti.

ART. 18

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, od eventualmente del Commissario Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

-il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al presidente

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

-deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART. 20

IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali; ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo sviluppo organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento; la firma del Vice Presidente di per sé stesso giustifica l'impedimento del Presidente.

In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente e del Vice presidente gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 21

IL SEGRETARIO

Il Segretario, che dura in carica tre anni, è un componente del Consiglio Direttivo.

Coadiuvare il presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle pratiche che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi soci e tiene aggiornato lo schedario.

Redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e quelli relativi alle assemblee generali dei soci, curando che i verbali suddetti siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ART. 22

IL TESORIERE

Il Tesoriere, che dura in carica tre anni, è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse od affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Provvede alla compilazione della rendicontazione economica-finanziaria annuale, seguendo a riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare alcuna somma dal c/c, come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni, senza i regolari mandati firmati dal Presidente o, in sua assenza od in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Ogni tre mesi il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata.

È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali

pagamenti urgenti.

ART. 23

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non socie, del mondo della scienza, delle arti e della cultura, o esperti a vario titolo che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti, anche indirettamente, alle finalità dell'Associazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. Il Comitato dura in carica un triennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato Tecnico-Scientifico elabora i programmi di attività dell'Associazione e ne cura l'esecuzione e può proporre ogni iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi statuari.

Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina al proprio interno il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico che ha funzioni di coordinamento del Comitato stesso ed è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può nominare dei comitati tecnici specifici e ad hoc per scopi particolari e può cooptare membri qualora lo ritenesse opportuno.

Il Presidente dell'Associazione partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni del Comitato; egli può delegare un altro socio a rappresentarlo.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, o anche su richiesta di almeno tre componenti del Comitato stesso.

I verbali delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico vanno tempestivamente trasmessi al Consiglio Direttivo.

ART. 24

REGOLAMENTI

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Associazione in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche.

I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea.

ART. 25

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- Fondo Sociale liberamente versato da quanti contribuiscono irrevocabilmente a tale titolo;

- entrate di altra natura consentite dalla legge

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

- a) Contributi
 - contributi e quote associative degli associati;
 - contributi annuali dei soci sostenitori, benemeriti e onorari;
 - contributi da privati;
 - contributi da organizzazioni nazionali e internazionali
- b) Attività istituzionali
 - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - rimborsi derivanti da convenzioni
- c) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali secondo le previsioni del D.M. 25 maggio 1995;
- d) Altri proventi
 - donazioni e lasciti testamentari
 - redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell'Associazione, insieme alle contribuzioni dei soci fondatori all'atto della costituzione della medesima.

Gli associati non possono vantare diritti su quanto versato all'Associazione né sul patrimonio della stessa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà effettuare compravendite e permuta di beni immobili e mobili registrati, stipulare mutui e compiere ogni altra operazione di carattere economico purché confacente agli scopi e alle finalità dell'Associazione.

ART. 26

SCRITTURE CONTABILI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia richiesta con motivata istanza, come specificato nell'art. 8 del presente Statuto.

ART. 27

BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Le rendicontazioni economico-finanziarie preventive e consuntive debbono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e la rendicontazione economico-finanziaria consuntiva deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva

approvazione.

La rendicontazione economico-finanziaria, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente l'attività istituzionale e quella relativa alle altre attività direttamente connesse, deve contenere una descrizione sintetica dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.

ART. 28

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Indipendentemente dalla redazione della rendicontazione economico-finanziaria annuale, l'Associazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un'apposita e separata rendicontazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In essa devono risultare, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di dettagliata relazione illustrativa, le entrate e le uscite riguardanti ciascuna attività occasionale di raccolta pubblica di fondi.

ART. 29

RENDICONTAZIONE SOCIALE (RELAZIONE DI MISSIONE)

Entro il termine di cui all'art. 26 (Bilancio sociale e di esercizio) l'Associazione deve predisporre la rendicontazione sociale dalla quale devono emergere le seguenti informazioni:

- introduzione-metodologia adottata per la redazione della rendicontazione sociale;
- informazioni generali sull'Associazione e sugli amministratori;
- struttura, governo e amministrazione dell'Associazione;
- obiettivi e attività;
- esame della situazione finanziaria;
- altre informazioni opzionabili.

ART. 30

AVANZI DI GESTIONE

E' vietato distribuire ai soci e a chiunque altro, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità istituzionali affini.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione, con l'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire a eventuali perdite degli esercizi successivi. Può costituire un accantonamento di fondi in previsione della manutenzione di eventuali immobili acquistati, presi in locazione o comodato.

ART. 31

INIZIATIVE E DICHIARAZIONI A NOME DELL'ASSOCIAZIONE

Iniziative, dichiarazioni o qualsiasi altra forma di esternazione a nome dell'Associazione, vanno approvate dal Consiglio Direttivo.

Soltanto il Presidente, o chi da egli eventualmente di volta in volta delegato per iscritto, può prendere iniziative, fare dichiarazioni o qualsiasi altra esternazione a nome dell'Associazione senza avere la preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, tali atti andranno successivamente approvati dal Consiglio Direttivo nel corso di una riunione ordinaria.

Chiunque, socio o non socio, dovesse illegittimamente prendere iniziative, fare dichiarazioni o qualsiasi altra esternazione a nome dell'Associazione, dovrà risponderne in sede giudiziaria; nel caso in cui da tale atto dovesse derivare anche un danno patrimoniale, morale o d'immagine per l'Associazione o per i soci, anche singolarmente, ne andrà richiesto il risarcimento.

Nel caso in cui l'autore dell'atto illegittimo di cui sopra fosse un socio, tale atto andrà

considerato un fatto grave ed egli incorrerà nelle conseguenze previste dall'Art. 5 del presente Statuto.

Nell'eventualità di un simile atto, il Presidente dovrà, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, accertata l'illegittimità dell'atto e sentiti (con qualsiasi mezzo) almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, provvedere ad una pubblica smentita. Qualora il Presidente fosse impossibilitato a contattare immediatamente i membri del Consiglio Direttivo, dovrà comunque pubblicare la smentita entro una settimana contattando il maggior numero possibile di membri del Consiglio Direttivo.

ART. 32

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Qualora nel corso della vita dell'Associazione questa abbia usufruito di strutture immobiliari altrui concesse a qualsiasi titolo, queste devono essere restituite ai proprietari nelle condizioni in cui furono concesse, salvo il normale deterioramento d'uso.

ART. 33

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ART. 34

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

ART. 35

CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà con equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Perugia.